

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2348 del 29 agosto 2017

Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a **EDMONDO MASINI** per l'istanza protocollo CR-23689-2016 del 30/04/2016

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2

dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 “*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*”;

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012”, approvate con l’ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- l’articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d’istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo “SFINGE”, secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo “SFINGE” nella sezione “*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*”;
- che è possibile ottenere copia dell’estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello “*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*” da richiedere all’indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data 30/04/2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo CR-23689-2016 presentata da **EDMONDO MASINI** residente in Via Boccaccio N. 8, Bondeno (FE), C.F. MSNDND25R05A965X;
- che il richiedente il contributo ha dichiarato:
 - a) di essere proprietario degli immobili interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
 - b) che le menzionate unità locali elencate in allegato hanno subito, per effetto del sisma, danneggiamenti;
 - c) che l’IVA rappresenta un costo e quindi non è detraibile;
- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l’esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”:
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
 - o costituisce anche preavviso di rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha chiesto la revisione dell’esito istruttorio contestualmente alla presentazione di osservazioni;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d’istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”:
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
 - o costituisce rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha espresso formale accettazione alla comunicazione di esito di supplemento istruttorio;

Verificato altresì:

- che il soggetto avente in uso gli immobili risulta regolarmente iscritto e validato presso l’Anagrafe delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna;
- che, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza n. 36/2016, *“I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva”*;

- che, in quanto persona fisica, il richiedente il contributo non è soggetto alla verifica di regolarità contributiva;
- che è stata acquisita e conservata agli atti della struttura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii l'informazione antimafia, rilasciata dalla "**Banca dati Nazionale unica della documentazione Antimafia**", dalla quale emerge che nei confronti dell'impresa e delle persone fisiche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché dei familiari conviventi, non risultano sussistere le cause interdittive previste dall'art. 67 del citato decreto legislativo, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'"Allegato unico" del presente provvedimento;

Dato altresì atto:

- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP) E22F17000200001, assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo, che dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;
- che, verrà acquisito il codice COR, rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale n.115 del 31 maggio 2017.

Viste la "Scheda riepilogativa" ed "Allegato unico" quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relative agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **concedere**, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **EDMONDO MASINI** residente in Via Boccaccio N. 8 - Bondeno (FE) / C.F. MSNDND25R05A965X, un contributo complessivo pari a **€ 325.460,39** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'Allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **rigettare** gli interventi non ammessi per le motivazioni espresse nella "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*" che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;

4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 *“Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”*;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla *“Linee guida”* allegate alla sopra citata ordinanza;
6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito all’art. 14 e succ. dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
9. che venga acquisito il codice COR, rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale n.115 del 31 maggio 2017;
10. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
11. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo *“SFINGE”* al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-23689-2016_Edmondo Masini – Persona fisica (Revisione)

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO al netto di IVA)
n.2 (demolito) n.6 (ricostruito)	Bondeno	123	117	2	TAB. A – lettera A)	Ante: 182,23 Post: 548,58	0,00	593.475,86*
n.3 (demolito) n.6 (ricostruito)	Bondeno	123	117	2	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	Ante: 371,85 Post: 548,58	0,00	
n.4 (demolito) n.7 (ricostruito)	Bondeno	123	117	2	TAB. B – lettera C) livello operativo “E1”	Ante: 23,49 Post: 35,76	0,00	25.935,90
n.5 (demolito) n.8 (ricostruito)	Bondeno	123	117	2	TAB. A – lettera A)	Ante: 128,37 Post: 120,94	0,00	93.481,25

* Per gli immobili n.2 e n.3 (da domanda) è prevista la demolizione e ricostruzione di un unico immobile, ovvero quello identificato dal n.6. Il costo dell'intervento da domanda di quest'ultimo risulta inferiore alla somma dei costi convenzionali da domanda richiesti per gli immobili n.2 e n.3.

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORI A	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.2 (demolito) n.6 (ricostruito)	Ante: 182,23 Post: 325,55	Stalla bovini	TAB. D – lettera A)	266.770,81	379.414,47	266.770,81
		Demolizione e ricostruzione				
n.3 (demolito) n.6 (ricostruito)	Ante: 143,32 Post: 325,55	Stalla bovini / deposito	TAB. B – lettera C) livello operativo “E1”	266.770,81	379.414,47	325.460,39
		Demolizione e ricostruzione				
n.4 (demolito) n.7 (ricostruito)	Ante: 0,00 Post: 0,00	Stalla per toro/ deposito	-	0,00	0,00	0,00
		Demolizione e ricostruzione				0,00
n.5 (demolito) n.8 (ricostruito)	Ante: 0,00 Post: 0,00	Ricovero mezzi agricoli	-	0,00	0,00	0,00
		Demolizione e ricostruzione				0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						325.460,39

* Per gli immobili n.2 e n.3 (da domanda) è prevista la demolizione e ricostruzione di un unico immobile, ovvero quello identificato dal n.6. Il costo convenzionale da istruttoria è stato calcolato congiuntamente per i due immobili da demolire al fine di poterlo confrontare con il costo dell'intervento dell'immobile ricostruito.

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE RELATIVAMENTE:

Immobile n. 2 (Unità strutturale 1):

- a) Incremento del costo convenzionale giustificato dalla presenza di un pozzetto di raccolta dei liquami al di sotto della pavimentazione della stalla, trattandosi di struttura di stoccaggio degli effluenti che sarà interessata dalle opere di demolizione e ricostruzione.

Immobile n. 3 (Unità strutturale 2):

- b) Riconoscimento di un livello operativo E2;
- c) Riconoscimento delle superfici escluse dal contributo, situate sia al piano terra che al piano primo dell'unità strutturale in esame.

- E RITENUTE NON RILEVANTI IN QUANTO:

Immobile n. 2 (Unità strutturale 1):

- a) L'incremento richiesto dal tecnico in seguito alla proposta di contributo non è stato precedentemente indicato né in perizia né tantomeno in domanda e, per tale motivo, la richiesta non può essere accolta.

Si segnala, inoltre, che:

- Il tecnico evidenzia che nello stato di fatto "sotto alla pavimentazione esistente è presente un pozzettone di raccolta dei liquami" mentre l'incremento previsto in Ordinanza si riferisce a "strutture esterne di stoccaggio degli effluenti";
- È presente un errore nella valutazione dell'entità dell'incremento.

Immobile n. 3 (Unità strutturale 2):

- b) Relativamente al calcolo del fattore di accelerazione, il tecnico ripropone la medesima verifica presentata in integrazione di merito. La porzione di parete analizzata, infatti, risulta essere quella relativa al prospetto Sud-Est, diversa da quella indicata in perizia giurata (prospetto Sud-Ovest) e considerata in fase istruttoria. Pertanto si ritiene che non siano stati forniti ulteriori elementi rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria ed approvate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 13/09/2016.

Si segnala, infine, che il materiale integrativo (in cui è presente la documentazione tecnica sostitutiva rispetto a quanto riportato nella perizia giurata) non è stato fornito sotto forma di integrazione giurata di perizia.

- c) Utilizzo Produttivo:

L'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012, ha stabilito che "Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili", fissando i requisiti "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi". Il principio è altresì richiamato anche dalle disposizioni comunitarie in materia: "l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio

supplementare alle entità in questione” (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35), previsto espressamente anche dalle linee guida dell’ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1.

Inoltre, il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce: “Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari, i condomini, i consorzi ai sensi dell’art. 2602 C.C. anche appositamente costituiti, ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido al momento della perizia, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo (...) Il contributo, di cui all’art. 2, comma 2 lettera a), (beni immobili _ ndr) è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell’utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d’uso dello stesso regolarmente registrato nell’arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell’immobile.” Perciò, se anche il primo requisito della norma fosse stato rispettato, cosa che a nostro parere non è, resta da confermare la “destinazione ad attività produttiva” del fabbricato. Tanto è vero laddove la norma ne richiede la conferma anche qualora tale contratto manchi (“Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d’uso non registrato al momento del sisma, al fine dell’ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l’immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma”).

Pertanto l’eventuale dimostrazione della conduzione indica la possibile esistenza di attività produttiva in dato luogo, ancorché riconducibile all’art. 2135 c.c., ma non soddisfa del pari tutti i requisiti previsti dalla norma.

Come si è detto, l’utilizzo di un fabbricato al momento degli eventi sismici è condizione essenziale per la finalità di riavvio dall’attività agricola perseguita in Ordinanza. Alla luce di ciò, le scelte con cui l’impresa conduceva l’attività agricola alla data del sisma potrebbero influire sul diritto al contributo: nulla verrebbe infatti riconosciuto a quest’ultimo se il contributo non fosse destinato al ripristino di una attività (e quindi di un uso) che lì effettivamente avrebbe potuto avere luogo, ovvero sia per il ripristino di fabbricati che realmente costituivano un fattore di produzione per l’azienda. Non si tratterebbe, peraltro, di un sindacato sulla libertà di esercizio dell’attività d’impresa, bensì piuttosto della necessità di focalizzarsi sulle condizioni produttive sussistenti alla data degli eventi sismici, cioè su quelle realtà produttive che avrebbero subito le conseguenze negative del sisma in quanto correlate al danno alla struttura utilizzata.

Alla luce di quanto sopra esposto si specifica che:

- Relativamente alla dimostrazione dell’utilizzo delle porzioni di superficie del piano terra non ammesse (n. 7-8-9-10 del layout), il materiale fotografico allegato in questa fase risulta già agli atti e, pertanto, si ritiene che non siano stati forniti ulteriori elementi in tal senso, rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria ed approvate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 13/09/2016.

Unitamente a ciò il tecnico ha allegato un’attestazione redatta dal Dott. Angelo Gardelli (Veterinario AUSL) nella quale viene dichiarato che *“su richiesta dell’interessato Sig. Arnaldo Masini, proprietario dell’allevamento di bovini da latte sito in Bondeno, via per Burana n. 269 cod. az. IT003FE363, si attesta che l’edificio in muratura denominato come US2 [...] entro i 36 mesi precedenti il sisma suddetto veniva impiegato per il ricovero degli animali anche in parte della porzione ora indicata come “EX STALLA”*”.

Si specifica che tale attestazione non è direttamente ricollegabile a documenti di natura autorizzatoria ed in contrasto con le evidenze oggettive presenti agli atti, pertanto non avendo certezza della corretta identificazione delle superfici in questione da parte del Veterinario dichiarante, la stessa dichiarazione non può essere considerata come probante dell’utilizzo ad uso stabulativo della porzione US2.

Si evidenzia che il tecnico dichiara che *“[...] è stata trasformata a solo magazzino parte dell’ambiente identificato come “ex stalla”, che nei 36 mesi pre-sisma era in effetti utilizzata anche quale stalla per i capi di bestiame [...]”* ma non è stato fornito

un layout produttivo dettagliato di questa porzione di superficie a supporto di quanto dichiarato (da quello allegato le aree sono destinate al ricovero di mezzi e materiale vario).

Si conferma, pertanto, quanto precedentemente valutato in istruttoria, il cui estratto viene riportato di seguito:

"[...] Non si ritiene dimostrata la strumentalità di tali ambienti all'attività produttiva esercitata dall'impresa conduttrice e, di conseguenza, non si ritiene che la loro ricostruzione sia necessaria alla ripresa dell'attività [...]";

- Per quanto riguarda la dimostrazione dell'utilizzo della porzione di superficie della "Tettoia 3" non ammessa (per la sola parte non utilizzata per l'allevamento delle bovine gravide), poiché in fase istruttoria sono state richieste specifiche integrazioni in merito all'utilizzo di tale area, la descrizione fornita dal tecnico non viene considerata in questa fase. Si riporta di seguito un estratto del fascicolo istruttorio *"[...] L'utilizzo di tale area non risulta specificato neppure a seguito di richiesta di integrazioni, per questo e dall'analisi della documentazione fornita non si ritiene dimostrato l'utilizzo produttivo per tale superficie strettamente connesso all'attività di impresa, pertanto il suo recupero non si ritiene strettamente necessario alla ripresa dell'esercizio [...]"*.

Si sottolinea, inoltre, che non è stato fornito un layout produttivo dettagliato di questa porzione di superficie (da quello allegato l'area è destinata alla movimentazione delle merci).

Infine, anche in questo caso, si specifica che il materiale fotografico allegato in questa fase risulta già agli atti e, pertanto, si ritiene che non siano stati forniti ulteriori elementi in tal senso, rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria ed approvate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 13/09/2016. Si conferma, pertanto, quanto precedentemente valutato in istruttoria;

- La descrizione fornita dal tecnico circa l'utilizzo della superficie del piano primo come deposito di paglia e fieno non trova riscontro nel layout produttivo fornito in fase di valutazione dell'istanza (da quello allegato l'area è destinata a deposito di materiale vario) e non risulta supportata da altra documentazione a dimostrazione di quanto asserito. Si conferma, pertanto, quanto precedentemente valutato in istruttoria, il cui estratto viene riportato di seguito:

"[...] Per tale area non si ritiene dimostrato l'utilizzo produttivo connesso all'attività svolta dall'impresa conduttrice, difatti, la documentazione descrittiva e fotografica fornita non permette di riconoscere un coerente utilizzo funzionale allo svolgimento delle attività [...]".

- SI PROPONE:

L'AMMISSIONE PARZIALE A CONTRIBUTI PER GLI IMMOBILI, e nel dettaglio:

- L'AMMISSIONE per gli immobili n.2 e n.3 (il cui progetto di ricostruzione si identifica nell'immobile n.6). Per l'immobile n.2 si conferma la tipologia di danneggiamento dichiarata in domanda (Tabella D - lettera a) e la superficie richiesta pari a 182,23 mq. Per l'immobile n.3 si riconosce un livello operativo pari a E1 (a differenza del livello operativo riconosciuto dal tecnico incaricato pari a E3, in quanto la documentazione fornita non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l'entità del danno) e una superficie pari a 143,32 mq (per gli ambienti che costituiscono la restante area non si ritiene dimostrato l'utilizzo produttivo da parte della società agricola conduttrice). L'importo ammissibile al lordo dell'IVA è pari a € 266.770,81.
- La NON AMMISSIONE per l'immobile n.4 (il cui progetto di ricostruzione si identifica nell'immobile n.7). La documentazione fornita non permette di riscontrare l'utilizzo produttivo dichiarato dal tecnico incaricato per gli ambienti oggetto di richiesta. Per tali ragioni, la ricostruzione dell'unità strutturale in oggetto non è considerabile come necessaria alla ripresa

della piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art. 2 comma 1 e 2, Ordinanza 57 e ss.mm.ii).

- La NON AMMISSIONE per l'immobile n.5 (il cui progetto di ricostruzione si identifica nell'immobile n.8). La mancata descrizione dei mezzi alloggiati, dell'utilizzo dell'area oggetto di richiesta e il pessimo stato manutentivo di parte dell'attrezzatura ricoverata non permette di riconoscere la necessità della superficie per l'attività produttiva esercitata dalla società conduttrice. Pertanto, la ricostruzione dell'unità strutturale in oggetto non è considerabile come necessaria alla ripresa della piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art. 2 comma 1 e 2, Ordinanza 57 e ss.mm.ii).

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO € 325.460,39 comprensiva di IVA calcolata forfettariamente al 22%.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

EDMONDO MASINI

ANAGRAFICA					
TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO	
PERSONA FISICA	Edmondo Masini	MSNDND25R05A965X		RICHIEDENTE DI CONTRIBUTO	CR-23689-2016 30/04/16
RESIDENZA	Via Boccaccio n.8	Bondeno	FE	FASCICOLO ISTRUTTORIO	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via per Burana n.269	Bondeno	FE	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
CODICE FISCALE	MSNDND25R05A965X			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP	E22F17000200001
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.41.00			TITOLO ABILITATIVO	ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc.
	Allevamento di animali - Coltivazione di colture agricole non permanenti			AIA	
BANCA CONVENZIONATA	Banca Montepaschi di Siena S.P.A. - Filiale Bondeno di Ferrara			DURC rilasciato il	N.A. N.A. N.A.
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	
				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	CR-60119-2016 08/11/2016
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	
				IVA	IVA NON DETRAIBILE

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 462.885,65	€ 0,00	€ 325.460,39
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 462.885,65	€ 0,00	€ 325.460,39

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 6	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 481.009,52	€ 298.881,91	€ 182.127,61	
di cui opere edili	€ 462.244,70	€ 280.117,09	€ 182.127,61	(*1) (*A)
di cui opere impiantistiche	€ 18.764,82	€ 18.764,82	€ 0,00	(*B)
Spese per indagini e prelievi	€ 1.663,23	€ 1.663,23	€ 0,00	(*A)
C. Finiture	€ 190.700,74	€ 113.161,81	€ 77.538,93	
di cui opere edili	€ 171.303,37	€ 101.651,42	€ 69.651,95	(*2)
di cui opere impiantistiche	€ 19.397,37	€ 11.510,39	€ 7.886,98	(*3) (*B)
sub totale	€ 673.373,49	€ 413.706,95	€ 259.666,54	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 65.112,05	€ 41.370,70	€ 23.741,35	Importo non ammesso dovuto al rispetto dei limiti previsti da Ordinanza
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 7.808,00	€ 7.808,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 746.293,53	€ 462.885,65	€ 283.407,88	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 325.460,39	Tabella D lettera a) - Incremento per superficie netta adibita ad attività produttiva inferiore a 1500 mq (+10%) - Incremento per demolizioni e smaltimento a rifiuto del materiale (+40,00 €/mq) - Incremento per demolizione e smaltimento a rifiuto di amianto (+80,00 €/mq) Tabella B lettera c) liv. operativo E1 - Incremento per demolizione e smaltimento a rifiuto di amianto (+80,00 €/mq)		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 462.885,65
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 325.460,39	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	-	Opere strutturali di cui opere edili	€ 462.244,70	€ 182.127,62	L'importo della voce di spesa in oggetto è stato riparametrato in funzione del rapporto tra la superficie valorizzata in fase istruttoria pari a 325,55 m2 e la superficie totale richiesta dal tecnico pari a 548,58 m2. Tale rapporto è pari a 0,5934. Gli importi relativi alle voci 13/1 (per la sola parte relativa alla demolizione della vasca liquami) e 14/2 non sono stati riparametrati in quanto relativi alla demolizione della vasca liquami, il cui volume non dipende dall'area ammessa a contributo, bensì dal numero dei capi condotti dalla società esercente, che il tecnico dichiara non variare a seguito della realizzazione del progetto
		SUB TOTALE		€ 182.127,62	
(*2)	-	Finiture di cui opere edili	€ 171.303,37	€ 69.651,95	L'importo della voce di spesa in oggetto è stato riparametrato in funzione del rapporto tra la superficie valorizzata in fase istruttoria pari a 325,55 m2 e la superficie totale richiesta dal tecnico pari a 548,58 m2. Tale rapporto è pari a 0,5934.
		SUB TOTALE		€ 69.651,95	
(*3)	-	Finiture di cui opere impiantistiche	€ 19.397,37	€ 7.886,97	L'importo della voce di spesa in oggetto è stato riparametrato in funzione del rapporto tra la superficie valorizzata in fase istruttoria pari a 325,55 m2 e la superficie totale richiesta dal tecnico pari a 548,58 m2. Tale rapporto è pari a 0,5934.
		SUB TOTALE		€ 7.886,97	
		TOTALE		€ 259.666,54	

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
	NUM. ORD.	CODICE			
(*A)	1/97	A02002a	Opere strutturali - di cui opere edili	Spese per indagini e prelievi	€ 988,54
	2/98	A02003a	Opere strutturali - di cui opere edili	Spese per indagini e prelievi	€ 455,08
	3/99	A02016	Opere strutturali - di cui opere edili	Spese per indagini e prelievi	€ 219,60
			SUB TOTALE		€ 1.663,22
(*B)	100/86	AGRI A66.125.4	Finiture - Opere impiantistiche	Opere strutturali - di cui opere impiantistiche	€ 18.764,82
			SUB TOTALE		€ 18.764,82

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 6	€ 325.460,39	€ 462.885,65	€ 0,00	€ 462.885,65	€ 325.460,39
IMMOBILE 7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 8	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 325.460,39	€ 462.885,65	€ 0,00	€ 462.885,65	€ 325.460,39
			TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI		€ 325.460,39

NOTE: Immobile n.7 (ricostruzione da n.4) NON ammesso a contributo in quanto la documentazione fornita non permette di riscontrare l'utilizzo produttivo per gli ambienti oggetto di richiesta. Immobile n.8 (ricostruzione da n.5) non ammesso a contributo in quanto la mancata dimostrazione dei mezzi alloggiati, dell'utilizzo dell'area oggetto di richiesta e il pessimo stato manutentivo di parte dell'attrezzatura ricoverata non permette di riconoscere la necessità della superficie per l'attività produttiva esercitata dalla società conduttrice. Per ulteriori informazioni si rimanda all'esito istruttorio.